



COMUNE DI NOVARA

Prot. n.
RI 04/

Novara, li

ORDINANZA N.

Oggetto: Divieto di esercizio del commercio in forma itinerante in occasione delle partite di calcio da disputarsi presso lo Stadio “Silvio Piola” di Novara – stagione calcistica 2011/2012.

IL SINDACO

Premesso che:

- la squadra di calcio cittadina – Novara Calcio S.p.A. - è stata promossa alla massima serie del campionato di calcio di serie A per la stagione 2011-2012;
- nelle partite che saranno giocate nella nostra città presso lo stadio comunale “Silvio Piola”, valevoli per il Campionato di calcio di serie A, compresi gli altri incontri che vedranno la partecipazione della squadra cittadina, vi sarà pertanto un afflusso considerevole di tifosi, sia locali che delle squadre ospiti, in misura prevedibilmente superiore a quella, già consistente, degli scorsi anni;
- appare pertanto opportuno adottare misure tali da contemperare le esigenze di ordine pubblico, di sicurezza, di viabilità e, contestualmente, contribuire a garantire il regolare svolgimento dell'attività sportiva e delle altre attività a corollario della stessa, sia durante l'accesso del pubblico agli impianti, sia durante lo svolgimento degli incontri sia in occasione del deflusso al termine degli stessi;

Dato atto che a seguito di tali considerazioni, il Prefetto di Novara – ravvisata la concreta e reale possibilità dell'insorgere di pregiudizi per l'ordine e la sicurezza pubblica – ha ritenuto di adottare, con provvedimento prot. n. 33725/12B.1 Area I OSP in data 24.08.2011, adeguate misure preventive volte a limitare l'esercizio e le modalità dell'attività di vendita e di somministrazione di bevande (alcoliche e non alcoliche) da parte degli esercenti l'attività di somministrazione e di commercio in sede fissa e su aree pubbliche operanti nelle immediate vicinanze dello stadio comunale - espressamente indicate nel citato provvedimento - in occasione di tutti gli incontri di calcio valevoli per il campionato di serie A che si disputeranno presso lo stadio “Silvio Piola” nonché di tutte le altre partite della squadra del Novara Calcio S.p.A. che si svolgeranno nello stesso impianto fino al 30 giugno 2012;

Ritenuto peraltro che le medesime considerazioni rendano opportuno regolamentare anche l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante da effettuarsi nelle aree poste nelle vicinanze dello stadio comunale “Silvio Piola” in occasione degli incontri di calcio che vedranno impegnata la squadra del Novara Calcio S.p.A.; ciò in considerazione del fatto che il servizio al pubblico risulta essere già ampiamente garantito dalla presenza degli esercizi commerciali e di somministrazione operanti nelle vie e piazze circostanti, nonché dagli esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche regolarmente autorizzati dal Comando Polizia Municipale ad occupare gli spazi individuati presso le aree adiacenti l'impianto sportivo;

Ravvisato infatti che la richiesta del servizio da garantirsi al pubblico e l'interesse economico degli esercenti debbano in effetti essere conciliati con il superiore interesse pubblico legato alla necessità di garantire condizioni di ordine e sicurezza in occasione degli incontri sportivi;

Visto il d.lgs. 31.03.1998, n. 114 e ss.mm. e ii. e le successive norme e disposizioni regionali dettate in materia di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18.08.2000, n. 267, ed in particolare l'art. 54;

Visto il vigente Statuto comunale;

ORDINA

in occasione di tutti gli incontri di calcio valevoli per il campionato di serie A che si disputeranno presso lo stadio "Silvio Piola" nonché di tutte le altre partite della squadra del Novara Calcio S.p.A. che si svolgeranno nello stesso impianto fino al 30 giugno 2012 è vietato l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante all'interno della zona delimitata come segue: corso Vercelli (dall'incrocio con viale Kennedy all'incrocio con viale Giulio Cesare) – via Galileo Galilei – rotonda di via Ugo Porzio Giovanola – viale Kennedy (fino all'incrocio con via Ardemagni) - via Ardemagni – viale Kennedy (sino all'incrocio con corso Vercelli). Le vie e i tratti indicati sono totalmente compresi nella zona.

Per l'inosservanza alle disposizioni del presente provvedimento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,46 a € 3.098,74, come previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. 31.03.1998, n. 114.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e:

- sarà trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Novara, alla Questura di Novara, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Novara, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Novara;
- sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e divulgata attraverso il sito internet comunale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla osservare.

Il Comando Polizia Municipale di Novara e le Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza sul rispetto del presente provvedimento.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., si informa che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- ◆ entro 60 giorni dalla notifica, al T.A.R. Piemonte nei modi previsti dalla Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i.;
- ◆ entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Il Sindaco
(dott. Andrea BALLARE')